

Matteo Contento - Giuseppe Scioli

Notai associati Montebelluna - Treviso - Conegliano nnn.notaicontentoscioli.it

Repertorio N. 26997

Raccolta N. 16640

Verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società "Somec S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di aprile. (29/4/2020)

In San Vendemiano (TV), frazione Zoppè, Via Palù n. 30, presso gli uffici della sede legale della società *infra* scritta, ove richiesto, alle ore sedici e minuti zero.

Innanzi a me, dottor Matteo Contento, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, è presente il signor:

- MARCHETTO OSCAR, nato a Ponte di Piave (TV) il giorno 11 giugno 1964, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui oltre, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, in seguito indicata anche solo come "Società":

"Somec S.p.A.", con sede legale in San Vendemiano (TV), frazione Zoppè, Via Palù n. 30, capitale sociale di Euro 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso-Belluno 04245710266, quotata presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione "AIM Italia", organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.".

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assume, nella qualità predetta, la presidenza dell'odierna riunione assembleare a norma dell'articolo 25, primo comma, dello statuto sociale e mi richiede di procedere, ai sensi dell'art. 2375 del Codice civile, alla verbalizzazione tanto della Parte ordinaria, sul consenso di tutti i partecipanti dei quali in appresso, quanto della Parte straordinaria di detta Assemblea, che si tiene in questo giorno, in prima e unica convocazione, presso l'indicata sede sociale con inizio fissato per le ore 16.00.

Aderendo alla richiesta del Comparente, io Notaio do atto di quanto seque.

- Il Presidente constata che, oltre a esso Comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti, personalmente o mediante audio-collegamento:
- per il Consiglio di Amministrazione l'Amministratore delegato, signor ZANCHETTA ALESSANDRO, nato a Oderzo (TV) il giorno 13 maggio 1969; l'Amministratore delegato, signor CO-RAZZA GIAN CARLO, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il giorno 1° luglio 1963, e i Consiglieri, signora LILLO ANTO-NELLA, nata a Treviso il giorno 19 agosto 1961, e GRAZIANI MICHELE, nato a Monastier di Treviso (TV) il giorno 4 settembre 1955;
- per il Collegio Sindacale i signori FRANCINI LUCIANO, nato a San Fior (TV) il giorno 22 giugno 1959, Presidente del Col-

Registrato a Treviso Addì 04/05/2020 N. 10245 Serie 1T Esatti Euro 200,00

Iscritto al Registro Imprese di Treviso-Belluno il giorno 6 maggio 2020 Prot.n. 37490/2020 legio Sindacale; FAVA ANNARITA, nata a Treviso il giorno 29 marzo 1968, Sindaco effettivo, e BARBARISI PASQUALE, nato a Mugnano del Cardinale (AV) il giorno 6 marzo 1963, Sindaco effettivo;

- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, 29 aprile 2020, in prima e unica convocazione, in questo luogo, con inizio fissato per le ore 16.00, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società www.somecgroup.com Sezione "Investor Relations" in data 11 (undici) aprile 2020 (duemilaventi) e in pari data diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente; detto avviso è stato, inoltre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II - Foglio delle Inserzioni, n. 44 del giorno 11 (undici) aprile 2020 (duemilaventi), codice redazionale TX20AAA3393, con il sequente:

"Ordine del giorno

Parte Ordinaria

- 1. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e consequenti.
- 2. Processo di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario approvazione del regolamento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e consequenti.
- 3. Conferimento dell'incarico di revisione legale novennale ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 con efficacia condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni della società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF. Deliberazioni inerenti e consequenti.

Parte Straordinaria

- 1. Modifiche statutarie, propedeutiche e connesse alla richiesta di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi inclusa la proposta di modifica relativa all'adeguamento delle disposizioni dello statuto alla disciplina delle società quotate. Il tutto con adozione di nuovi testi statutari e ogni deliberazione inerente e conseguente.";
- è audio-collegata l'Avvocato CLERICI CAMILLA, nata a Genova il giorno 19 gennaio 1973, in rappresentanza dello "Studio Legale Trevisan & Associati", con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, Studio che nell'avviso di convocazione è stato indicato dalla Società come Rappresentante Designato a norma dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (in seguito anche solo "TUF"), e secondo le modalità previste dalla

normativa vigente, e al quale gli Azionisti della Società dovevano, ove intendessero partecipare all'Assemblea, far pervenire le loro deleghe; è fatto invito al Rappresentante Designato ad eventualmente indicare, per ogni singola votazione, il numero di azioni per le quali non intendesse partecipare alla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF a causa del mancato conferimento di istruzioni;

- il Rappresentante Designato ha comunicato, con riferimento a quanto posto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, di avere ricevuto numero 12 (dodici) deleghe per complessive n. 5.498.786 (cinquemilioniquattrocentonovantottomilasette-centottantasei) azioni ordinarie, come risulta dall'elenco nominativo degli Azionisti partecipanti alla presente Assemblea, completo di tutti i dati e le informazioni richiesti dalla disciplina regolamentare applicabile, e che verrà allegato al verbale della presente Assemblea, per formarne parte integrante;
- ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il verbale della presente Assemblea conterrà, ai sensi dell'art. 2375 del Codice civile, la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento;
- il capitale sociale è di Euro 6.900.000,00 (seimilioninove-centomila virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, diviso in n. 6.900.000 (seimilioninovecentomila) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso;
- al momento della costituzione dell'Assemblea sono regolarmente rappresentate, tramite il Rappresentante Designato, complessive numero 5.498.786 (cinquemilioniquattrocentonovantottomilasettecentottantasei) azioni ordinarie, pari al 79,6926% (settantanove virgola seimilanovecentoventisei per cento) circa del capitale sociale, essendo intervenuti gli Azionisti indicati nell'elenco dei partecipanti che sarà allegato al verbale della presente seduta assembleare;
- i soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, sono i seguenti: società "Venezia S.p.A.", codice fiscale 00558390266, titolare di n. 5.176.900 (cinquemilionicentosettantaseimilanovecento) azioni, pari al 75,027536% (settantacinque virgola zero ventisettemilacinquecentotrentasei per cento) circa del capitale sociale, anch'essa a mezzo del Rappresentante Designato;
- gli Azionisti intervenuti in Assemblea tramite il Rappresentante Designato, e per i quali i rispettivi intermediari hanno provveduto a inviare la comunicazione per l'intervento

in Assemblea ai sensi di legge e di statuto, sono debitamente autorizzati alla partecipazione all'odierna riunione;

- in assenza di segnalazioni, a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative, intendendo come tali quelle di
 soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore
 al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, oltre alla
 suddetta, note alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;
- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, *ivi* inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di "Borsa Italiana S.p.A.";
- nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'Assemblea è contenuta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea;
- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;
- tutti gli Azionisti intervenuti hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno così da essere in grado di poter formulare le deleghe di voto in modo consapevole e informato;
- per quanto riguarda gli Azionisti intervenuti è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di legge e di statuto;
- la Società non dispone di azioni proprie, né è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di soggetti terzi;
- e, quindi, dato atto di avere accertato, stante quanto sopra dichiarato, l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita in prima e unica convocazione e atta a discutere e deliberare su tutti i punti posti in Parte ordinaria e straordinaria del sopra riportato ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta assembleare, il Presidente passa alla trattazione del <u>primo punto</u> all'ordine del giorno in Parte ordinaria:

- "1. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.";
- e, a tal proposito, espone gli obiettivi strategici e le ra-

gioni che sottendono alla proposta di richiedere l'ammissione alla quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (in seguito "MTA").

Il Presidente illustra come la Società, per effetto della quotazione delle azioni sul MTA, potrà beneficiare di una maggiore visibilità sia presso partner strategici, sia anche presso investitori istituzionali, nonché di una possibile maggiore liquidità del titolo e dell'accesso a un mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione, considerato il maggior numero di società quotate e di investitori attivi su tale mercato, il tutto con un indubbio ritorno complessivo di immagine.

Il Presidente procede con l'illustrazione a beneficio dei presenti della procedura necessaria al fine di completare il processo di quotazione, riferendo che la Società dovrà presentare: (i) una domanda a "Borsa Italiana S.p.A." per ottenere l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul MTA preceduta dalla presentazione di una richiesta di ammissione alla quotazione, con contestuale richiesta di revoca della quotazione su "AIM" delle azioni ordinarie, e; (ii) un'istanza alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (in seguito "CONSOB") ai sensi dell'articolo 113 del detto Decreto legislativo numero 58 del 1998 (in seguito "TUF"); volte a ottenere l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo, documento da pubblicare ai sensi di legge prima di procedere con la quotazione (in seguito il "Prospetto Informativo").

Il Presidente rileva che la Società sta predisponendo, insieme ai propri advisor, una bozza di Prospetto Informativo in lingua italiana, che dovrà essere presentato alla CONSOB unitamente a formale richiesta di approvazione dello stesso, il quale sarà corredato della documentazione richiesta dal Regolamento CONSOB approvato con delibera CONSOB n. 11971/99, come successivamente modificato, e finalizzata al rilascio, da parte della CONSOB stessa, dell'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo.

Simultaneamente con la richiesta di approvazione del Prospetto Informativo, la Società provvederà a richiedere a "Borsa Italiana S.p.A." il rilascio del provvedimento di ammissione alla quotazione delle azioni sul MTA e, successivamente, a esito del completamento dell'istruttoria di "Borsa Italiana S.p.A.", il rilascio del provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni sul MTA.

Il Presidente ricorda che, al fine del corretto espletamento di tutte le procedure necessarie, la Società si avvale di consulenti qualificati sia per la parte legale che finanziaria relativa al procedimento di ammissione sul MTA e che è stato conferito l'incarico di *Sponsor* alla società "Intermonte S.I.M S.p.A." per lo svolgimento delle attività alla mede-

sima riservate dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da "Borsa Italiana S.p.A.".

Io Notaio do lettura della proposta di delibera *infra* trascritta e il Presidente apre la discussione, chiedendo ai presenti se ci sono interventi sul punto all'ordine del giorno ora in trattazione.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione e sono le ore sedici e minuti sedici la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:
- "L'Assemblea degli Azionisti di "Somec S.p.A.", in parte ordinaria:
- udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea; delibera
- 1) di approvare, per quanta occorrer possa, il progetto di ammissione a quotazione, come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione, delle azioni di "Somec S.p.A." sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.";
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato Alessandro Zanchetta, in via fra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per dare esecuzione alla presente delibera, ivi compreso quello di procedere con ogni adempimento e formalità ulteriore necessaria per l'ammissione a quotazione e a negoziazione delle azioni di "Somec S.p.A." sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A." e per la presentazione di tutta la relativa documentazione, anche contrattuale.".

La proposta è approvata all'unanimità.

- Il Presidente proclama il risultato.
- A questo punto il Presidente passa alla trattazione del <u>se-</u>condo punto all'ordine del giorno in Parte ordinaria:
- "2. Processo di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario approvazione del regolamento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.";
- e richiama l'attenzione dei presenti sulla necessità che, in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina per le società quotate, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di "Borsa Italiana S.p.A." ("Codice di Autodisciplina"), l'Assemblea della Società approvi, subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, un regolamento assembleare volto a disciplinare il funzionamento delle Assemblee degli azionisti e a garantirne il regolare svolgimento, secondo il testo che, debitamente firmato dal Comparente e da me Notaio, si allega al

presente verbale sotto la lettera A).

Io Notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta e il Presidente apre la discussione, chiedendo ai presenti se ci sono interventi sul punto all'ordine del giorno ora in trattazione.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione e sono le ore sedici e minuti diciotto
- la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:
- "L'Assemblea degli Azionisti di "Somec S.p.A.", in parte ordinaria:
- udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea; delibera
- 1) di approvare il regolamento dei lavori assembleari nel testo allegato al verbale della presente Assemblea sub lettera A), con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, e;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato Alessandro Zanchetta, in via fra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti e i negozi necessari, utili e/o opportuni per dare esecuzione alla presente delibera e introdurre le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie e/o opportune per il compimento degli adempimenti previsti dalla legge con riferimento alla deliberazione assunta".

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione del <u>ter-</u> **zo punto** all'ordine del giorno in Parte ordinaria:

- "3. Conferimento dell'incarico di revisione legale novennale ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n.537/2014 con efficacia condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni della società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.";
- e ricorda che in vista del procedimento di ammissione a quotazione delle azioni sul MTA è necessario procedere al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti, al fine di tener conto di quanto previsto dagli Articoli 16 e seguenti del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti dei c.d. "Enti di interesse pubblico", tra i quali rientrano anche "le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea", e in particolare dall'Articolo 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 39/2010.

A tal riguardo, il Presidente rammenta in particolare che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010, l'incarico di revisione legale degli Enti di interesse pubblico ha la durata di nove esercizi.

Il Presidente ricorda che l'attuale incarico di revisione legale dei conti relativo al bilancio di esercizio e consolidato di "Somec S.p.A." è stato conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 17 aprile 2018 alla società "EY S.p.A.", con sede legale in Roma, già in Via Po n. 32 e ora in Via Lombardia n. 31, iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo n. 39/2010 con numero di iscrizione 70945 (in seguito "EY") fino all'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

Il Presidente ricorda ai presenti che la Società ha avviato l'iter per la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale attualmente in corso e contestualmente la gara per il conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti nel corso della quale il Collegio Sindacale ha valutato le proposte pervenute da varie società di revisione per i servizi da rendere per il periodo relativo al novennio 2020 (duemilaventi) - 2028 (duemilaventotto).

All'esito di tale gara, il Collegio Sindacale ha ritenuto che la proposta formulata da EY sia la migliore nell'interesse della Società e ha raccomandato al Consiglio di Amministrazione di sottoporla all'approvazione dell'assemblea.

Il Presidente cede quindi la parola al dottor LUCIANO FRANCI-NI, il quale, in qualità di Presidente del Collegio Sindaca-le, ricorda che, ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. n. 39/2010, l'incarico di revisione legale in questione viene conferito dall'Assemblea "su proposta motivata dell'organo di controllo", la quale deve determinare il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo durante l'incarico.

Il dottor LUCIANO FRANCINI presenta la proposta di EY, società di revisione iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo n. 39/2010 con numero di iscrizione 70945, facendo presente che EY ha anche acconsentito di risolvere consensualmente l'incarico di revisione in corso a far tempo dalla data di efficacia della delibera di assemblea di nomina della nuova società di revisione incaricata del controllo legale in ragione della prevista assunzione dello status di "Ente di interesse pubblico".

Lo stesso dottor LUCIANO FRANCINI, a nome del Collegio Sindacale, rileva che, come evidenziato nella proposta di conferimento dell'incarico redatta dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 39/2010:

- il nuovo incarico di revisione legale verrebbe conferito per gli esercizi 2020 (duemilaventi) - 2028 (duemilaventot-

- to) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 per lo svolgimento, tra l'altro, delle seguenti attività:
- i) revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato del Gruppo Somec;
- ii) revisione contabile del bilancio semestrale abbreviato, secondo le modalità ed i criteri identificati nella Delibera CONSOB n. 10867 del 31/07/1997 e s.m.;
- iii) verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- iv) verifica della coerenza della relazione sulla gestione prevista dall'art. 14, comma 2, lett. e), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato e di alcune specifiche informazioni contenute nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari indicate nell'art. 123-bis, comma 4, D.Lgs. 58/1998 con il bilancio d'esercizio e consolidato;
- v) attività prodromiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in conformità all' art. 1, comma 5, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- il corrispettivo indicato nella proposta di EY, per ciascun esercizio, risulta complessivamente di Euro 188.000,00 (centottantottomila virgola zero zero) a fronte della previsione di un complessivo "monte ore" di n. 2705 (duemilasette-centocinque); la suddetta società di revisione risulta dotata dei necessari requisiti di indipendenza, nonché di un'organizzazione e dell'idoneità tecnica adeguati all'incarico da svolgere. Sottolinea, inoltre, che l'oggetto della proposta di EY risulta completo, che le procedure ivi previste appaiono adeguate e che il compenso appare congruo rispetto alle attività da espletare.
- Il dottor LUCIANO FRANCINI, a nome del Collegio Sindacale, propone all'Assemblea dei soci che sia conferito l'incarico a EY per i servizi da rendere ai sensi della normativa applicabile ai c.d. "Enti di interesse pubblico", secondo i termini e le condizioni di cui alla proposta che verrà allegata al presente verbale, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA.
- Io Notaio do lettura della proposta di delibera *infra* trascritta e il Presidente apre la discussione, chiedendo ai presenti se ci sono interventi sul punto all'ordine del giorno ora in trattazione.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione e sono le ore sedici e minuti ventiquattro - la proposta di delibera di cui è stata data lettu-

ra e qui trascritta:

"L'Assemblea degli Azionisti di "Somec S.p.A.", in Parte ordinaria:

- udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;
- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, co. 1, D.Lgs. 27/01/2010 n. 39,

delibera

- 1) di conferire alla società "EY S.p.A." l'incarico di revisione legale dei conti di "Somec S.p.A." per gli esercizi dal 2020 (duemilaventi) al 2028 (duemilaventotto), con efficacia condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni della società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.";
- 2) di approvare il conferimento dell'incarico nei termini e alle condizioni indicati nella proposta contrattuale formulata dalla società di revisione, con particolare riferimento alle condizioni economiche così come riportate nella proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale, annessa alla Relazione illustrativa degli amministratori, e allegata al verbale della presente Assemblea;
- 3) di delegare disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato Alessandro Zanchetta tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza.".

La proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente proclama il risultato

Proseguendo, il Presidente passa alla trattazione del <u>quarto</u> (e ultimo) punto all'ordine del giorno in Parte ordinaria:

- "4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.";
- e ricorda che la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è analiticamente descritta nella Relazione degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno pubblicata nei modi e nei termini di legge.
- Il Presidente, constatato il consenso unanime dei presenti, omette la lettura integrale della citata Relazione, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea.

Io Notaio do lettura della proposta di delibera infra tra-

scritta e il Presidente apre la discussione, chiedendo ai presenti se ci sono interventi sul punto all'ordine del giorno ora in trattazione.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione e sono le ore sedici e minuti ventisette - la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:
- "L'Assemblea degli Azionisti di "Somec S.p.A.":
- udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (la "Relazione");
- rilevata l'opportunità di conferire una autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicati nella Relazione,

delibera

- 1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice civile, per il termine massimo previsto dalla normativa vigente (attualmente fissato in 18 mesi dalla data dell'autorizzazione assembleare) e per le finalità illustrate nella Relazione, all'acquisto di azioni ordinarie di "Somec S.p.A.", in una o più volte, fino ad un numero massimo di azioni che, includendo anche le azioni proprie già possedute e/o eventualmente possedute dalle società controllate, non potrà eccedere il limite del 5% (cinque per cento) del capitale sociale;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto, con le modalità indicate nella Relazione, ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; il tutto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo applicabili, ivi incluse, ove applicabili, le prassi di mercato tempo per tempo ammesse;
- 3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre senza limite temporale delle azioni detenute in portafoglio, in una o più volte (e anche prima di aver esaurito gli acquisti), per le finalità illustrate nella Relazione e con le modalità consentite dalla normativa vigente, nonché secondo le modalità indicate nella Relazione, ad un corrispettivo unitario, con riferimento alle alienazioni, che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato Alessandro Zanchetta, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e alle connesse formalità, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse, nonché per provvedere all'informativa al mercato richiesta dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti.".

La proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente proclama il risultato.

Dichiarata chiusa la trattazione in Parte ordinaria, il Presidente dichiara aperta la trattazione in Parte straordinaria, passando, quindi, alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno:

"Modifiche statutarie, propedeutiche e connesse alla richiesta di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi inclusa la proposta di modifica relativa all'adeguamento delle disposizioni dello statuto alla disciplina delle società quotate. Il tutto con adozione di nuovi testi statutari e ogni deliberazione inerente e conseguente.";

- e rileva che l'assunzione dello *status* di società quotata comporterà l'assoggettamento della Società alla normativa dettata per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio e ciò impone un adeguamento del testo dello Statuto sociale alla normativa vigente in materia di società con azioni quotate su un mercato regolamentato.
- Il Presidente illustra la proposta di adeguamento dello Statuto, finalizzata, tra l'altro, a:
- eliminare le clausole che fanno riferimento o comunque sono funzionali all'ammissione sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia;
- stabilire i requisiti di nomina degli amministratori e dei sindaci;
- modificare il meccanismo di nomina per gli organi di amministrazione e controllo al fine recepire le disposizioni applicabili in materia;
- prevedere la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di un Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale, stabilendone i requisiti.
- Il Presidente mi consegna il testo del nuovo statuto sociale che, costituito da numero 34 (trentaquattro) articoli e debitamente firmato dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera B), per formarne parte integrante e sostanziale, e precisa che esso avrà efficacia a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA.

Io Notaio do lettura della proposta di delibera *infra* trascritta e il Presidente apre la discussione, chiedendo ai presenti se ci sono interventi sul punto all'ordine del giorno ora in trattazione.

In assenza di richiesta di interventi, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta;
- comunica che gli intervenuti risultano invariati;
- pone in votazione e sono le ore sedici e minuti trentuno
- la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:
- "L'Assemblea degli Azionisti di "Somec S.p.A.", in Parte straordinaria:
- udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;
- preso atto del testo delle modifiche allo Statuto della Società,

delibera

- 1) di adottare il nuovo statuto di "Somec S.p.A." nel testo allegato al verbale della presente Assemblea sotto la lettera B), subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni di Somec S.p.A. sul MTA, e;
- 2) di delegare disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato Alessandro Zanchetta tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza.".

La proposta è approvata all'unanimità.

- Il Presidente proclama il risultato.
- Così esaurita la trattazione anche della Parte straordinaria all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore sedici e minuti trentatre.
- Il Presidente dichiara e dà atto di quanto segue:
- a) il testo dell'approvato regolamento assembleare si trova allegato al presente verbale sotto la lettera A);
- b) il testo del nuovo statuto sociale si trova allegato al presente verbale sotto la lettera B);
- c) il testo della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale della Società ai sensi e per le finalità indicate nell'articolo 13 D.Lgs. n. 39/2010, e annessa alla Relazione illustrativa degli amministratori, viene, debitamente firmato dal Comparente e da me Notaio, allegato al presente verbale sotto la lettera C), per formarne parte integrante;
- d) l'elenco nominativo degli Azionisti partecipanti all'Assemblea, con l'indicazione, per ciascun Azionista, sia del

numero delle azioni con diritto di voto possedute, sia, per ciascuna votazione, delle relative modalità di espressione del voto, nonché il prospetto verticale di riepilogo, per ciascuna votazione, dell'esito della stessa con l'indicazione dei voti favorevoli e di quelli contrari, vengono, debitamente firmati dal Comparente e da me Notaio, allegati al presente verbale sotto la lettera D), per formarne parte integrante, e costituendo a tal fine un unico fascicolo.

Io Notaio vengo delegato ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2436, ultimo comma, Codice civile il deposito per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese del nuovo statuto della società "Somec S.p.A." nel testo allegato al presente verbale sotto la lettera B), a decorrere dalla data di avveramento della condizione sospensiva apposta alla delibera di approvazione di tale statuto, condizione consistente nell'inizio delle negoziazioni delle azioni di "Somec S.p.A." sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.".

Il Comparente dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prende atto che il Notaio è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto, e nella sua documentazione preparatoria, ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, serie generale) e sue successive modifiche e/o adeguamenti.

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura al Comparente che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di quattro fogli, di cui si occupano tredici facciate intere e parte della quattordicesima. Sottoscritto alle ore sedici e minuti trentacinque.

F.TO MARCHETTO OSCAR

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

ALLEGATO "A" AL N. 26997 DI REP. 26997 E N. 16640 DI RACCOLTA Somec S.p.A.

Regolamento Assembleare Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Somec S.p.A. (la "Società"), con sede in San Vendemiano (TV), Via Palù, 30.
- 2. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria del 29 Aprile 2020, è a disposizione degli azionisti

presso la sede legale della Società, presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari e sul sito della Società (www.somecgroup.com).

Articolo 2

Presidente

- 1. Ai sensi dello statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (il "Presidente").
- 2. In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto.
- 3. Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, provvede il Presidente adottando nel rispetto della legge applicabile e dello statuto le misure e le soluzioni ritenute più opportune.

Articolo 3

Poteri del Presidente

- 1. Come da legge e statuto, spetta al Presidente dirigere i lavori assembleari, assicurando le migliori condizioni di un suo ordinato ed efficace svolgimento.
- 2. Il Presidente può consentire, nei limiti di quanto previsto in statuto, l'utilizzo di strumenti di registrazione audio-video e di trasmissione.
- 3. Il Presidente, ai fini della gestione delle procedure di voto, può essere coadiuvato da scrutatori (anche non soci) e costituire un ufficio di presidenza.
- 4. Il Presidente può farsi assistere anche da personale ausiliario e altri soggetti (quali, a titolo esemplificativo, consulenti ed esperti esterni) appositamente invitati al fine di assicurare il necessario supporto tecnico ed il servizio d'ordine.

Articolo 4

Intervento e partecipazione in assemblea

- 1. L'intervento nelle Assemblee è regolato dalle disposizioni di legge, di statuto e contenute nell'avviso di convocazione.
- 2. Su invito del Presidente, possono inoltre seguire i lavori, senza diritto di parola e di voto, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea.
- 3. Possono assistere all'Assemblea dirigenti o dipendenti della Società, nonché amministratori dirigenti e dipendenti delle società controllate e i rappresentanti della società di revisione la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
- 4. Coloro che sono accreditati per seguire i lavori devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'assemblea, e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

- 5. Il Presidente, prima dell'inizio della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati ai precedenti commi 2 e 3.
- 6. L'intervento in Assemblea dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci non è subordinato ad alcuna formalità.

Articolo 5

Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea

- 1. L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza con le modalità e nei termini eventualmente indicati nell'avviso di convocazione o pubblicati nel sito internet della Società.
- 2. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri aventi diritto, possono far pervenire la documentazione comprovante la loro legittimazione alla Società, con le modalità e nei termini eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

Articolo 6

Accesso ai locali in cui si svolge l'assemblea

- 1. L'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire. Alle persone di cui al precedente art. 4, commi 2 e 3 viene rilasciato al momento dell'identificazione un contrassegno da conservare per il periodo di partecipazione ai lavori assembleari.
- 2. Gli azionisti o loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.
- 3. Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video e similari.

Articolo 7

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

- 1. Il Presidente dell'Assemblea è assistito nella redazione del verbale, da un segretario, anche non socio, nominato, su proposta del Presidente stesso, dall'Assemblea a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto. Nelle assemblee straordinarie la verbalizzazione sarà affidata a un Notaio, scelto dal Presidente. Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione.
- 2. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi degli scrutatori e dell'ufficio di presidenza, constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di

intervento all'Assemblea.

- 3. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.
- 4. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperti i lavori.

Articolo 8

Sospensione e rinvio dell'assemblea

- 1. I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Il Presidente dell'Assemblea, salvo quanto previsto all'art. 9, comma 4, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a quattro ore.
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del Codice Civile, l'Assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a trenta giorni.

Articolo 9

Discussione

- 1. Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e può invitare a procedere all'esposizione gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società e delle società controllate. il Presidente, sempre che la maggioranza dell'Assemblea non si opponga, può (i) seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, (ii) prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.
- 2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi. A tal fine il Presidente dell'Assemblea in apertura dei lavori fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma non superiore a cinque minuti. Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.
- 3. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza/al Presidente dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia aperta la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'As-

semblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno.

4. Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società e delle società controllate, nonché i rappresentanti della società di revisione, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. Il Presidente dell'Assemblea per la predisposizione delle risposte agli interventi può interrompere i lavori per un periodo non superiore a due ore. Ultimate le risposte, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione. Non sono consentiti interventi di replica. Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata.

Articolo 10 Votazioni

- 1. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.
- 2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea gli azionisti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.
- 3. Il Presidente, prima dell'apertura della discussione, stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio e di eventuali scrutatori, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.
- 4. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli.
- 5. Gli azionisti che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al personale appositamente incaricato.

Articolo 11

Chiusura dei lavori

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e le relative votazioni, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Articolo 12 Modificazioni

Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire, ai sensi della legge applicabile, mediante deliberazione dell'Assemblea ordinaria sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla legge applicabile.

Articolo 13

Disposizioni finali

- 1. In ordine a quanto non espressamente previsto dal Regolamento, il Presidente della riunione adotta le misure e le soluzioni ritenute più opportune per garantire il regolare svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti.
- 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.
- F.TO MARCHETTO OSCAR
- F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO L.S.

ALLEGATO "B" AL N. 26997 DI REP. E N. 16640 DI RACCOLTA Somec S.p.A.

Statuto Sociale

Titolo I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata - Domicilio dei soci Articolo 1

Costituzione e denominazione sociale

È costituita una società per azioni denominata "Somec S.p.A.".

Articolo 2 Sede legale

La Società ha sede legale in San Vendemiano (TV).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire sia in Italia che all'estero stabilimenti, filiali, agenzie, uffici, depositi ed altre dipendenze e sopprimerle.

Articolo 3

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'esercizio in Italia e all'estero delle sequenti attività:

- la progettazione ed il calcolo per la realizzazione di strutture in leghe metalliche di opere di carpenteria pesante e di carpenteria leggera in genere, la prestazione di servizi annessi;
- la prestazione di servizi di ricerca applicata avente per oggetto i materiali ed i sistemi o gamme di prodotti impiegati nelle opere di carpenteria pesante e di carpenteria leggera, nonché, i processi, le macchine e le attrezzature impiegate per la lavorazione dei materiali e la produzione dei prodotti dianzi nominati;
- la prestazione di servizi di assistenza, direzione e controllo tecnico dei processi di produzione ed installazione delle opere di carpenteria pesante e di carpenteria leggera;
- la produzione di opere di carpenteria pesante e leggera in genere ivi compresa la produzione di serramenti ed infissi sia per il settore edile che per i settori navali, ferroviario ed aeronautico; la lavorazione del vetro, la produzione di vetrocamere e la sigillatura strutturale di lastre di vetro e telai metallici;

- la commercializzazione dei componenti di sistemi o gamme di prodotti costituenti le opere di carpenteria pesante, di carpenteria leggera e non;
- l'acquisizione di appalti e la successiva realizzazione e consegna delle seguenti opere e servizi:
- a) stabilimenti industriali, impianti e macchinari inclusi, chiavi in mano;
- b) edifici ad uso industriale, commerciale, sociale e residenziale, impianti tecnologici e arredamenti inclusi, chiavi in mano;
- c) opere di carpenteria metallica pesante e leggera in genere;
- d) contratti di manutenzione relativi ad edifici, o loro parti, impianti e macchinari;
- la progettazione, la produzione, la commercializzazione e la posa in opera di componenti per l'edilizia in genere e in particolare di elementi prefabbricati per facciate continue e per partizioni e arredo interno di edifici;
- la progettazione, la produzione e la commercializzazione di mobili e arredi, compresi gli allestimenti di musei;
- la gestione di commesse chiavi in mano nella costruzione di edifici completi di impianti e arredi interni;
- l'assunzione e la concessione di mandati di agenzia e di rappresentanza sia di ditte italiane che estere dei beni, prodotti e servizi sopra citati, con espressa esclusione della mediazione;
- l'attività di import-export.

La Società può assumere in locazione o in gestione altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini e non.

La Società può compiere, in via non prevalente, del tutto occasionale e strumentale e in ogni caso non nei confronti del pubblico, tutti gli atti occorrenti, a esclusivo giudizio dell'organo sociale competente, per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo, potrà compiere o esercitare qualsiasi altra attività commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, potrà concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, chiedere mutui e finanziamenti, anche ipotecari, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre società o imprese, nei limiti previsti dal Codice Civile e dalle ulteriori leggi in materia, e partecipare a consorzi, raggruppamenti di imprese o contratti di rete.

La Società, nel rispetto delle modalità e dei limiti di cui all'articolo 2361 Codice civile, può assumere partecipazioni a responsabilità illimitata in società di persone.

Articolo 4

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti.

Articolo 5

Domicilio degli Azionisti

Il domicilio degli Azionisti per quel che concerne il loro rapporto con la Società, è quello indicato nel libro soci.

Titolo II

Capitale - Azioni - Obbligazioni - Versamenti e finanziamenti - Recesso - Operazioni con parti correlate

Articolo 6

Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 6.900.000,00 (seimilioninove-centomila virgola zero zero centesimi) ed è diviso in numero 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila virgola zero zero) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. O-gni azione ordinaria dà diritto ad un voto ed è indivisibile. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni ("TUF").

Articolo 7

Aumento del capitale sociale e versamenti sulle azioni

Il capitale sociale potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione.

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

Per le azioni di nuova emissione è riservato agli Azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili in azioni della Società il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che riterrà convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse in ragione del tasso legale, fermo il disposto dell'articolo 2344 del Codice Civile.

Articolo 8

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

Oltre alle azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci uguali diritti, la Società ha facoltà di emettere categorie speciali di azioni, fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza sulle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, ove sussistano le condizioni previste dalla normativa pro tempore vigente. La Società può emettere anche strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.

L'Assemblea straordinaria può, altresì, deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla Società o da società controllate mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro ovvero mediante l'assegnazione agli stessi di strumenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2349 del Codice Civile.

Articolo 9

Trasferimento e negoziabilità delle azioni

Le azioni e i diritti di opzione, sottoscrizione e prelazione sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella partecipazione sociale del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Articolo 10 Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni nei limiti di legge.

L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società o comunque assistite da warrants per la sottoscrizione di azioni della Società che è deliberata dall'Assemblea straordinaria della Società.

Articolo 11

Versamenti e finanziamenti

Gli Azionisti potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale e in misura anche non proporzionale alle partecipazioni sociali, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Articolo 12

Recesso

Ai soci spetta il diritto di recesso ai sensi e nei casi previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 13

Operazioni con parti correlate

La Società approva le operazioni con parti correlate in con-

formità alle previsioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, alle disposizioni dello statuto sociale e alle procedure adottate in materia.

Nei casi di urgenza - eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale - le procedure adottate dalla Società possono prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con parti correlate in deroga alle regole ordinarie e nel rispetto dalle condizioni stabilite dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile. In tal caso l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

Titolo III

Assemblea dei soci

Articolo 14

Competenze dell'Assemblea ordinaria e maggioranze

 ${\tt L'}{\tt Assemblea}$ ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.

Articolo 15

Competenze dell'Assemblea straordinaria e maggioranze

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri

dei liquidatori;

- c) l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 10 del presente statuto;
- d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.

Articolo 16

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

La competenza a convocare l'Assemblea spetta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il potere del Collegio Sindacale ovvero di almeno 2 (due) membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell'articolo 151 del TUF e delle altre disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti.

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti pro tempore applicabili e contenente le informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore applicabili, anche in ragione delle materie trattate.

L' Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'articolo 2369, comma 1, del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, prevedere che l'Assemblea (ordinaria e/o straordinaria) si tenga in più convocazioni, applicandosi in tal caso le maggioranze previste dalla legge per le assemblee in più convocazioni di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 17

Intervento all'Assemblea e identificazione degli Azionisti

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Coloro i quali sono legittimati all'intervento in Assemblea

possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.

La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli Azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti.

Articolo 18

Presidenza in Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto.

Su proposta del Presidente e con la medesima maggioranza precisata nel primo comma, l'Assemblea nomina un segretario anche non socio.

Nelle Assemblee straordinarie la verbalizzazione sarà affidata a un Notaio, scelto dal Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale assembleare.

Articolo 19

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si può svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio, collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-

sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video, o anche solo audio, collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 20

Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella Assemblea speciale di appartenenza.

La delibera dell'Assemblea straordinaria che stabilisce di emettere particolari categorie di azioni o strumenti finanziari muniti di diritti di voto definisce le regole di funzionamento e le competenze delle assemblee speciali.

Titolo IV

Amministrazione

Articolo 21

Organo Amministrativo

La Società è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, anche non soci.

Spetterà all'Assemblea ordinaria degli Azionisti provvedere alla determinazione del numero dei componenti nei limiti sopra indicati. L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare in aumento il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Gli amministratori durano in carica al massimo per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativa all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e di ogni altro requisito previsto dalla disciplina normativa e regolamentare pro tempore vigente;
- almeno 1 (uno) amministratore, in caso di Consiglio di Amministrazione fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (i "Requisiti di Indipendenza").

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori: (i) i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e (ii) il Consiglio di Amministrazione. La titolarità della quota minima prevista nel precedente periodo del presente paragrafo, sub (i), è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di i-neleggibilità.

Ogni Azionista nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del Codice Civile), e gli Azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un Azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'Azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla
normativa anche regolamentare pro tempore vigente di cui è
data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede
della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione
a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le
modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro
tempore vigente.

Ciascuna lista:

- deve contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove), elencati secondo una numerazione progressiva;
- deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza; se contenente un numero di candidati superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno 2 (due) amministratori in possesso di tali requisiti;
- deve indicare, ove presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), candidati appartenenti a entrambi i generi, nel rispetto delle disposizioni di legge, anche regolamentare, pro tempore vigenti, ferma restando l'applicazione

della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di arrotondamento;

- deve contenere in allegato: (i) il curriculum vitae dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa pro tempore vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.

La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro tempore vigenti per le liste dei soci, e (ii) soddisfare, mutatis mutandis, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni. I voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai

sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, i candidati privi dei requisiti in questione eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dai successivi candidati che presentino i requisiti richiesti secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dai candidati non eletti secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall' Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, tutti i componenti del Consiglio
di Amministrazione sono tratti da tale lista, nel rispetto
delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, nonché delle disposizioni in materia di equilibrio
tra generi sopra stabilite.

Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall' Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle

disposizioni in materia di equilibrio tra generi, sopra stabilite.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall' Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, fermo quanto previsto al successivo articolo 22.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, cooptando il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se in possesso dei requisiti, anche eventualmente di genere e di indipendenza, richiesti per l'assunzione della carica, e che sia disponibile e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione, con le maggioranze di legge. Qualora non residuino, nella lista cui apparteneva l'amministratore cessato, candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare pro tempore vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, nel qual caso applicando la procedura di cui al presente articolo - provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Articolo 22

Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea non vi abbia già provveduto, elegge tra i suoi membri il proprio Presidente, nonché un segretario, anche estraneo al Consiglio e anche non socio, e può nominare un Vice Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, od in mancanza,

dalla persona designata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei voti dei presenti

Articolo 23

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale, o anche altrove, purché in Italia e nell'ambito dei territori dell'Unione Europea, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta domanda scritta da almeno 2 (due) consiglieri.

Di regola, il Consiglio viene convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o con altro mezzo equivalente, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma comunque non inferiore a 24 (ventiquattro) ore. Della convocazione viene, nello stesso termine, dato avviso ai sindaci effettivi.

In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se sono presenti tutti i membri che ne fanno parte, nonché tutti i componenti del Collegio Sindacale, a norma di legge.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audio-videoconferenza, o in sola audio-conferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante la riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nei relativi verbali dovrà essere dato atto della sussistenza di tutte le predette condizioni.

Articolo 24

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Gli amministratori che si siano dichiarati astenuti o in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e del segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio sul libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 25

Poteri dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà pertanto di compiere tutti gli atti che riterrà più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all' Assemblea degli Azionisti.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile, all'Organo Amministrativo sono attribuite le seguenti ulteriori competenze:

- le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- la riduzione del capitale sociale nel caso di recesso di un socio;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;
- l'adeguamento dello statuto a nuove disposizioni normative di carattere inderogabile.

In tali fattispecie, si applica l'articolo 2436 del Codice Civile.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale - e gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale - sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle sue controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero per iscritto.

Articolo 26

Legale rappresentanza della Società

La firma e la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano:

- al Presidente, nonché in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato;
- al Presidente del Comitato Esecutivo, nelle materie delegate dal Consiglio di Amministrazione a tale organo collegiale;
- agli amministratori delegati, nei limiti e alle condizioni di esercizio dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione, ed ai procuratori eventualmente nominati per determinati atti o categorie di atti nei limiti della delega.

Articolo 27

Organi delegati, Comitati, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Direttori e Procuratori Il Consiglio di Amministrazione nei limiti e con i criteri di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni, in quanto delegabili, a un Comitato Esecutivo o ad uno o più consiglieri determinandone i limiti della delega ed i poteri. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

- Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, fissandone i relativi poteri ed emolumenti.
- Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più comitati interni composti da suoi membri, determinandone il numero e delegando ad essi parte delle proprie attribuzioni, salve le attribuzioni espressamente riservate per legge o statuto al Consiglio di Amministrazione.
- Il Consiglio di Amministrazione nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis TUF, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, ne dispone, occorrendo, anche la revoca e ne determina il relativo compenso.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza almeno triennale in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del difetto.

Articolo 28

Rimborso spese e compenso degli amministratori

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina, o con apposita delibera successivamente assunta in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

L'Assemblea può prevedere che sia corrisposta agli amministratori una indennità di fine rapporto anche stipulando idonee coperture assicurative.

L'Assemblea ordinaria potrà determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'importo complessivo stabilito dall'Assemblea sarà ripartito tra i consiglieri con apposita delibera del Consiglio stesso.

Titolo V

Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti Articolo 29

Composizione, nomina e sostituzione del Collegio Sindacale - Funzioni

La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati e funzionanti a norma di legge e del presente statuto. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi limiti al cumulo di incarico previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Ai sensi dell'articolo 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività svolta dalla Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società come decritto all'articolo 3 del presente statuto. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla medesima quota determinata dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di società con azioni negoregolamentati in mercati (articoli 144-quater e 144-sexies della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999). La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesi-

Ogni Azionista nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del Codice Civile), e gli Azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un Azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'Azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascuna lista:

- deve recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente, contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo, in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere;
- deve indicare, ove contenga un numero di candidati complessivamente pari o superiore a 3 (tre), un elenco di candidati
 in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione
 del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia
 nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di
 equilibrio tra generi, maschile e femminile, ferma restando
 l'applicazione della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di arrotondamento;
- deve contenere in allegato i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa regolamentare pro tempore vigente; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascun avente diritto può votare per una sola lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi 2 (due) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda

per numero di voti e che sia stata presentata dagli Azionisti che non sono collegati neppure indirettamente con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'Assemblea, nel nominare i sindaci, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina i compensi spettanti per l'intera durata dell'incarico.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dagli Azionisti che non sono collegati neppure indirettamente con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando e-letti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora ad esito delle votazioni il Collegio Sindacale non risulti composto dal numero minimo di sindaci del genere meno rappresentato stabilito dalle norme di legge, il candidato del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato in ordine progressivo della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato non eletto ai sensi dei presenti paragrafi; qualora in tal modo non sia eletto il numero minimo di legge di sindaci del genere meno rappresentato, la predetta sostituzione opera anche per i candidati della lista risultata seconda per numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti 3 (tre) sindaci
effettivi e 2 (due) supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra 2 (due) o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

In tutti i casi di sostituzione sopra previsti, qualora la sostituzione non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, deve essere convocata al più presto l'Assemblea per assicurare il rispetto di tale normativa.

Qualora il Collegio Sindacale sia riunito in teleconferenza o in videoconferenza, le sue deliberazioni saranno valide se almeno il Presidente e un altro sindaco siano nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta la riunione, sia certa l'identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.

Articolo 30

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in base alla normativa vigente.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati dalla revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari pro tempore applicabili.

Titolo VI

Bilancio - Ripartizione degli utili

Articolo 31

Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, alla redazione ed al deposito di bilancio di esercizio.

Articolo 32 Utili

Gli utili netti, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale, verranno ripartiti tra gli Azionisti, sempre che l'Assemblea ordinaria non ne deliberi una diversa destinazione.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi. I dividendi non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno di esigibilità si prescrivono a favore della Società.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione - Disposizioni finali Articolo 33

Scioglimento e liquidazione

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni da assumersi a norma dell'articolo 2487 del Codice Civile.

Articolo 34

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, valgono le norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

F.TO MARCHETTO OSCAR

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

Allegato	<u>ت</u>
Rep. nº .	26997
Racc. nº	16640

PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 13, CO. 1, D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 E DEL REGOLAMENTO (UE) N.537/2014.

All'assemblea degli Azionisti della Società SOMEC s.p.a. sede legale in San Vendemiano (TV), via Palù n.30


Oggetto: Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, co. 1, D.Lgs. 27 gennalo 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) n.537/2014.

Premesso che:

- per il giorno 7 aprile 2020 è stato convocato il Consiglio di amministrazione della Società che, oltre all'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, si trova a discutere, fra gli altri, la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale novennale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2020 e del Regolamento (UE) n.537/2014 con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società all'M.T.A. organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'art. 13, co. 1, del D.Lgs. 27 gennalo 2010, n. 39, testualmente prevede che "... l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico";
- per gli enti di interesse pubblico l'art. 17, co. 1, del D.Lgs. 27 gennalo 2010, n. 39, prevede che "l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali":
- considerato che:
- tramite il consiglio di amministrazione sono pervenute al collegio sindacale n. 3 distinte offerte emesse nei confronti della Società ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2028 con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio compreso nell'incarico;
- le offerte in parola sono state così rilasciate:
 - I) 3 marzo 2020 EY S.p.A. Viale Lombardia, 31 00187 Roma (di seguito EY);
 - 4 dicembre 2019/31 gennaio 2020 KPMG S.p.A. Vla Vittor Pisani, 25 20124 Milano (di seguito KPMG);
 - 6 dicembre 2019 PricewaterhouseCoopers S.p.A. Via Monte Rosa, 91 20149 Milano (di seguito PWC),

tutti soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

- le offerte oggetto di analisi contengono l'esplicito impegno dei soggetti proponenti a verificarel'insorgere delle situazioni di indipendenza disciplinate dagli artt. 10 (*Indipendenza e obiettività*) 10-bis (*Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza*) e 17 (*Indipendenza*) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 nonché le specifiche norme del Regolamento (UE) n.537/2014;
- ai fini della verifica e del costante monitoraggio dell'insussistenza di cause di incompatibilità che



/

1

possano compromettere l'incarico di revisione legale, ciascun candidato ha:

- trasmesso l'elenco dei nominativi dei propri soci/associati nonché dei componenti dell'organo amministrativo proprio e delle entità appartenenti alla propria rete con la precisazione che EY ha fornito l'elenco completo mentre PWC e KPMG solo dei componenti del team che eventualmente si dedicherebbe alla revisione;
- solo EY ha invitato la società conferente l'incarico di revisione legale dei conti a comunicare tempestivamente ogni variazione della struttura della compagine societaria propria e delle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo;
- solo EY ha assunto l'impegno di confermare annualmente in forma scritta al comitato per il
 controllo interno e la revisione legale la propria indipendenza e di comunicare all'organo
 medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti anche dalla propria rete di appartenenza
 nonché di discutere con lo stesso sui rischi della propria indipendenza e delle idonee misure di
 prevenzione; KPMG si è limitata ad assicurare la comunicazione al Collegio sindacale dei servizi
 non di revisione;
- in conformità all'art. 17, co. 4, del D.Lgs. 27 gennalo 2010, n. 39, l'offerta emessa da EY contiene l'impegno a comunicare, alla società conferente l'incarico, il nominativo di un altro responsabile della revisione dei bilanci entro il limite di 7 esercizi sociali, nessuna indicazione si rinviene nelle altre proposte;
- per gli esercizi compresi nell'incarico le offerte esaminate prevedono lo svolgimento delle seguenti attività:
 - revisione legale ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e degli artt. 155 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
 - verifica, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - verifica della coerenza della relazione sulla gestione prevista dall'art. 14, co. 2, lett. e), del 27 gennaio 2010, n. 39 e di alcune specifiche informazioni nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato;
 - revisione legale limitata del bilancio semestrale abbreviato predisposto in base al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria (IAS 34 - IASB) adottato dall'Unione Europea, ai sensi dell'art. 154-ter, co. 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della Delibera Consob del 31 luglio 1997, n. 10867;
 - attività prodromiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in conformità all'art. 1, co. 5, del DPR 22 luglio 1998, n. 322;
 - revisione legale del bilancio di alcune partecipate, ovvero dei relativi aspetti pertinenti alla revisione del bilancio di esercizio ovvero del consolidato di Somec, in quanto già soggette a revisione da parte di altri soggetti; per tali ultime attività, in quanto non omogenee fra tutti i candidati, sono stati necessari alcuni adattamenti;
- in conformità agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ai fini dello svolgimento delle attività di revisione legale le offerte esaminate richiamano l'adozione del Principi di revisione internazionale (ISA Italia), i provvedimenti emanati dell'Autorità di vigilanza oltre alle norme in concreto applicabili;
- dalle offerte esaminate i corrispettivi relativi a ciascun esercizio compreso nel mandato oltre a spese vive e/o accessorie, contributi (Consob o altre autorità di vigilanza), IVA e adeguamento in base alla variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita a decorrere dal 1° luglio 2021 (nessuna indicazione in merito per KPMG) a fronte del monte ore stimato da ciascun candidato risultano dalla successiva Tabella :

6 N



Proponente	Ore stimate	Corrispettivo
EY	2705*	188.000
PWC	2800**	232.000
KPMG	1790***	240,500

^{*} Ai fini comparativi la proposta è stata integrata con la revisione del bilancio di esercizio di T.S.I. sri e OXIN sri; non è stata considerata Pizza Group sri per omogeneità con gli altri candidati;

• in esito all'analisi dei profili professionali e organizzativi svolta – anche in relazione alla completezza dei dati e indicazioni esposti, specificamente con riguardo a: i) piano di revisione, compresa l'attenzione dedicata all'indipendenza, ii) competenze aziendali/settoriali, iii) struttura organizzativa, iv) struttura e reputazione sul mercato, v) corrispettivi - il collegio sindacale ha elaborato la seguente tabella di sintesi del processo di valutazione delle candidature che, in riferimento a ciascuna offerta acquisita dalla Società, indica il rating sintetico qualitativo ('rsq', nella scala 1-insufficiente o non disponibile/2-Sufficiente/3-Buono/4-Ottimo) di ciascuna area oggetto di valutazione e la valutazione complessiva di ciascun candidato;

		,		Soggetto EY	Soggetto PWC	Soggetto KPMG
	Aree di valutazione		Profiti esaminati	Rsq	rsq	rsq
		1.1	Processi e tecniche di valutazione dei rischi - Indipendenza	4	3	2
	Piano di	1.2	Metodologia di revisione adottata	3	3	3
1	revisione	1.3	Strumenti informatici adoltati	3	3	3
		1.4	n. ore previsione/seniority personale coinvolto	2	2	3
		2.1	Conoscenza pregressa sulla società e/o sul gruppo per precedenti incarichi di revisione	4	2	2
	Competenze	2.2	Esperienza pregressa del settore di attività maturata nella revisione e nel settore del <i>capital market</i>	3	4	4
2	azlendali e/o settoriali	2.3	Conoscenza pregressa del settore di attività maturata in altri ambiti	3	3	3
		2.4	Conoscenza pregressa del sistema dei principi di bilancio del settore	4	4	4
	2		Disponibilità di adeguati supporti in ambito IT, strumenti finanziari, valutazione e impairment test	4	4	4
3	Struttura	3.1	Struttura individuale, associata, reticolare	4	4	4
3	organizzātīva	3.2	Diffusione locale, regionale, nazionale, internazionale	4	4	4
4	Reputazione sul mercato	4.1	Appartenenza al <i>network</i> e portafoglio clienti (per società di revisione)	4	4	4
	Sufficicato	4,2	Curriculum (per revisori persone fisiche)	0	0	0
		5.1	Dettaglio del budget (ore persone/attività) e costo	3	3	2
5	Corrispettivl	5.2	Congruità e coerenza dei corrispettivi (incluse le spese stimate) rispetto all'oggetto dell'incarico	4	3	2
6	Valutazione complessiva			49	46	44



18

^{**} l'offerta comprende la revisione del bilancio di esercizio di INOXTREND sri, PRIMAX sri e Hysea sri per le quali non è distinta la verifica del fascicolo di consolidamento;

^{***} Non sono comprese (in quanto non indicate) le ore stimate per il R.P. di Fabbrica ELC, Navaltech ELC e le altre società USA.

- sulla base delle informazioni acquisite non si ravvisano elementi tali che possano compromettere l'indipendenza dei candidati né la sussistenza in capo ai medesimi di cause di incompatibilità;
- l'oggetto dell'incarico come definito nelle offerte esaminate al fini della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2028, appare sostanzialmente omogeneo salve le evidenze di cui sopra;
- la presente proposta è formulata attesa la Comunicazione CONSOB n.0098233 del 23-12-2014.

Tanto premesso, il collegio sindacale, in esito alla valutazione comparativa svolta sia in termini qualitativi che quantitativi, tenuto, altresì, conto della completezza delle proposte con particolare riguardo alla completezza ed alle assicurazioni sull'indipendenza da parte dei candidati, ai fini della formulazione del proprio parere per l'attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2028, propone all'assemblea degli azionisti di SOMEC s.p.a., previa accettazione dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico unitamente al criteri per il loro adeguamento nel corso del mandato, che l'incarico per la revisione legale dei conti per il novennio 2020-2028, sia affidato a EY S.p.A. In conformità all'offerta dalla stessa formulata il 3 marzo 2020.

In caso di rinuncia da parte di EY S.p.A, in via subordinata, il collegio sindacale propone che l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2028 sia attribuito in base alla seguente graduatoria, in conformità alle offerte di ciascun candidato:

- 1. PwC S.p.A.;
- 2. KPMG S.p.A.

Relazione formata e approvata in audio conferenza il 6 aprile 2020.

Il Collegio sindacale

dr Luciano Francini/

dr Pasquale Barbarisi


d.ssa Annarita Fava

Dettaglio schede di voto

Assemblea: SOMEC S.P.A. 29/04/2020
Delegato: NA ITO005329815
Capitale sociale: 6.900.000
Capitale rappresentato: 5.498.786
Percentuale rappresentata: 79,6926%

	Scheda n°	scheda 01	scheda 01	scheda 01	scheda 01	scheda 01	scheda 02	scheda 02	scheda 03	scheda 03	scheda 03	scheda 03	scheda 03
	E-1 Mod St	F	F	ш	L.	4	ц	4	u.	ட	ш	4	±
	O.4 Acq Azio	Į,	F	F	u.	F	၁	Ç	ပ	၁	<u> </u>	3	3
	2 Processo Anmissio 0.3 Revisore 0.4 Acq Azio E.1 Mod St Scheda n°	F	F	J.	F	ш.	၁	ပ	ı.	Я	և	4	ட
	0.1 Progetto 0.2 Processo Quot Ammissio	Ŀ	F	ш	ш	4	ĮL.	ır.	Œ	4	ш	ш.	4
	0.1 Progetto Quot	L	ıL	IL.	4	Ľ.	ш	ı.	ìF	ш	i.	L	u.
	roar, Denominazione	008851	20008941 GOVERNMENT OF NORWAY	20008942 GOVERNMENT OF NORWAY	2000027 MARCHETTO OSCAR - RD	1 VENEZIA SPA - RD	613420 BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND	11528 FCP TOCQUEVILLE PIME	20008849 PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	20008650 PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	20004033 INDEPENDANCE ET EXPANSIÓN EUROPE SMALL	20004034 AMUNDI EUROPE MICROCAPS	20004035 HSBC MICROCAPS EURO
5.498,786	N° voit	24.151	55.367	152.660	9.700	5.176.900	8.449	19.000	্র ব	182	2.485	32.285	17.462
	Intermed	1	<u> </u>	OTY.	CREDEM	NA	NON	dNB	\\Z_10	λ 1	CACEIS	CACEIS	CACEIS

Allegato	
Rep. nº	26997
Racc. nº	16640



Voti totali

Assemblea:

SOMEC S.P.A.

29/04/2020

Delegato:

NA

ISIN:

IT0005329815

Capitale sociale:

6.900.000

Capitale rappresentato:

5.498.786

Percentuale rappresentata:

79,6926%

N. COMUNICAZIONI

12

LEGENDA TIPO DI VOTI

F FAVOREVOLI A ASTENUTI C CONTRAR! N NON VOTANTI U USCITA

VOTAZIONE	O.1 Progetto Quot	%
F	5.498.786	79,6926%
	5.498.786	79,6926%

VOTAZIONE	0.2 Processo Ammissio	%
F	5.498.786	79,6926%
	5,498,786	79,6926%

VOTAZIONE	O.3 Revisore	%
F	5.471.337	79,2947%
С	27.449	0,3978%
	5.498.786	79,6926%

VOTAZIONE	O.4 Acq Azio	%
F	5,418.778	78,5330%
C	80,008	1,1595%
	5,498,786	79,6926%

VOTAZIONE	E.1 Mod St	%
F	5,498,786	79,6926%
	5.498.786	79,6926%

